

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA,
DA PARTE DI GIOVANI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA,
A PERCORSI DI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (I.T.S. ACADEMY),
CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.)
ORGANIZZATI IN ITALIA, AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE,
E CORSI DI FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE ORGANIZZATI
ALL'ESTERO

ANNI FORMATIVI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027.

(Bando approvato con Provvedimento del funzionario con PPR n. 186 in data 08/05/2025)

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONCORSO

1. È bandito un concorso per l'assegnazione, a favore di giovani residenti sul territorio regionale, di borse di studio per la frequenza, negli anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027¹ dei seguenti percorsi di formazione superiore:
 - a) percorsi di Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S. Academy) svolti in Italia, ivi inclusi i percorsi ad essi equiparati in forza di apposite disposizioni nazionali come ad esempio il sistema trentino di formazione terziaria non accademica Alta Formazione Professionale (AFP) corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) previsti nell'ambito dell'offerta formativa di altre Regioni italiane;
 - b) corsi di formazione terziaria professionalizzante organizzati all'estero, con una durata minima di 800 ore, che rilascino al termine un titolo riferibile/assimilabile almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF).
2. Si precisa, per quanto concerne i corsi di cui al comma 1, lettera c), che:

¹ Per percorsi non organizzati in anni formativi l'ammissibilità è garantita per percorsi avviati successivamente al 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026.

- a) sono ammissibili percorsi svolti negli Stati membri dell'UE e nei seguenti 11 paesi che hanno effettuato la referenziazione dei propri titoli con il quadro EQF: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia;
 - b) non sono ammissibili percorsi di carattere universitario.
3. La borsa di studio sostiene la frequenza di un anno formativo e, pertanto, deve essere presentata una domanda per ciascuno degli anni formativi previsti/frequentati.

ARTICOLO 2

RISORSE DISPONIBILI

1. La presente azione è finanziata mediante fondi regionali.
2. Le borse di studio sono concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'Amministrazione, con proprio atto, può procedere al rifinanziamento della presente azione e/o alla proroga dei termini previsti dal presente Bando, previa verifica della disponibilità del bilancio regionale.

ARTICOLO 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il "Beneficiario" della borsa di studio è il soggetto a cui è rivolto l'intervento.
2. Possono beneficiare della borsa di studio coloro che al momento della presentazione della domanda di ammissione possiedono i seguenti requisiti:
 - a) avere meno di 35 anni compiuti al momento della presentazione della domanda;
 - b) essere residenti in Valle d'Aosta e essere in possesso di regolare permesso di soggiorno se cittadini non appartenenti all'UE, alla data di presentazione della domanda;
 - c) essere iscritti/avere frequentato nell'anno formativo 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 percorsi formativi fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 1, comma 1. Con riferimento al requisito di iscrizione, si applica l'eventuale deroga di cui al successivo articolo 4, comma 6;
 - d) nel caso di richiesta relativa ad annualità successive alla prima, essere in regola con la frequenza minima obbligatoria del percorso prescelto.

ARTICOLO 4

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici, il richiedente deve presentare la/e domanda/e all'Unità Organizzativa Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, (Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile), di seguito denominata U.O. Formazione, previo versamento della marca da bollo, all'interno delle seguenti sessioni di presentazione:
 - a) 1^a sessione: entro le ore 12 del 14 luglio 2025;
 - b) 2^a sessione: dal 15 luglio 2025 ed entro le ore 12 del 10 novembre 2025;
 - c) 3^a sessione: dal 11 novembre 2025 ed entro le ore 12 del 1^o aprile 2026;
 - d) 4^a sessione: dal 2 aprile 2026 ed entro le ore 12.00 dell'8 novembre 2026;
 - e) 5^a sessione: dal 9 novembre 2026 ed entro le ore 12 del 1^o aprile 2027.
2. Ciascun richiedente può presentare, anche all'interno della stessa sessione, più domande, riferite a diversi anni formativi.
3. Le domande di ammissione al voucher devono essere presentate utilizzando esclusivamente il sistema informativo SOL, raggiungibile sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta al link: <https://sol.regione.vda.it>.
4. Non sono accettate domande presentate con modalità diverse da quella indicata.
5. L'istanza è assoggettata all'imposta di bollo per un importo pari a euro 16,00 (sedici/00), da assolversi in modalità virtuale, ai sensi dell'autorizzazione della Direzione Regionale della Valle d'Aosta n. 8174/2012;
6. L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti allegati:
 - copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (pagamento da effettuare accedendo alla piattaforma regionale dei pagamenti - <https://it.riscossione.regione.vda.it>, nella sezione: "Pagamenti OnLine", selezionando la tipologia: "Imposta di bollo solo su istanza". La causale da inserire al momento del pagamento è la seguente: "Istanza borse di studio formazione superiore");
 - lettera di ammissione al percorso formativo selezionato, o analogo documento, debitamente sottoscritto dall'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso, comprovante l'ammissione al corso;

- in caso di richiesta di borsa di studio per annualità successive alla prima, lettera dell'Università/Istituto/Ente che attesti il raggiungimento, da parte del richiedente, della frequenza minima obbligatoria del percorso prescelto nel corso dell'annualità precedente;
- in caso di percorsi equiparati a percorsi di Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S. Academy), come ad esempio il sistema trentino di formazione terziaria non accademica Alta Formazione Professionale (AFP), indicazione della normativa di riferimento dell'equiparazione; a tal scopo utilizzare la sezione "Allegato generico" per inserire la documentazione;
- in caso di percorsi formativi all'estero, documentazione in lingua italiana, inglese o francese comprovante:
 - o il riconoscimento dell'ente/istituzione organizzatore presso lo Stato di insediamento;
 - o il carattere professionalizzante del percorso di formazione terziaria scelto;
 - o i requisiti di ammissione richiesti dall'ente/istituzione organizzatore;
 - o il titolo previsto in esito e la relativa referenziazione con il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) o documentazione comprovante la coerenza del livello del titolo in esito con il livello EQF minimo richiesto.

A tal scopo, utilizzare la sezione "Allegato generico" per inserire la documentazione;

7. È possibile presentare la domanda prima dell'esito della selezione e della disponibilità della lettera di ammissione o analogo documento solo nel caso in cui l'esito della selezione/la lettera di ammissione o documento analogo non siano disponibili in tempo utile per rispettare l'ultima scadenza prevista. In tal caso, la borsa di studio viene assegnata con riserva e il contributo non viene erogato sino al perfezionamento della domanda, che deve avvenire comunque entro 30 giorni consecutivi dalla ricezione della lettera di comunicazione dell'esito della valutazione, pena la revoca.
8. In ragione di quanto previsto ai commi 2 e 7 ciascun richiedente può presentare contestualmente più di una domanda, nell'ambito dell'ultima scadenza, solo nel caso in cui non sia ancora in grado di definire quale sia il percorso che intende frequentare. Le domande, in questo caso, sono ammesse con riserva e la U.O. Formazione procede all'impegno delle risorse con riferimento alla soluzione con costo maggiore. L'erogazione del contributo viene conseguentemente sospesa fino al perfezionamento della domanda nei termini di cui al comma 6.

ARTICOLO 5

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Non è ammessa la domanda:
 - a) non conforme a quanto previsto all'articolo 4, anche a seguito di richiesta di integrazioni;
 - b) presentata da persona che non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'istruttoria delle domande è effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza di ciascuna sessione, seguendo l'ordine di presentazione delle istanze. A conclusione dell'istruttoria, il funzionario con posizione di particolare responsabilità (PPR), responsabile della U.O. Formazione, con provvedimento, dispone l'ammissione e la conseguente concessione dei contributi ovvero il rigetto della domanda.
2. Il soggetto richiedente è informato dell'esito dell'istruttoria con comunicazione formale.
3. In caso di concessione del contributo, l'U.O. Formazione verifica a campione, come previsto dall'articolo 8, il possesso dei requisiti autodichiarati dal richiedente. Le verifiche possono essere effettuate sia ai fini della concessione dei contributi sia in un momento successivo.
4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. In caso di rifinanziamento della misura a seguito dell'esaurimento delle risorse, l'U.O. Formazione procede alla concessione delle borse di studio relative alle domande presentate e risultate inizialmente non finanziabili per mancanza dei fondi necessari.

ARTICOLO 7

IMPORTI DEI CONTRIBUTI

1. L'importo del contributo per la formazione in Italia, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è composto da:
 - a) una componente fissa, **pari a euro 3.000,00**;
 - b) una componente variabile a rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio e determinata nelle misure indicate nella seguente tabella²:

² Così come definito dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10/12/2020 (Allegato VI – tab. 3.2 “Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore)” e tab. 3.3. “Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore)” aggiornate alla rivalutazione monetaria con Deliberazione del Commissario straordinario di ANPAL n. 5 in data 12/04/2023.

<i>Regione in cui si svolge la formazione</i>	<i>Importo forfettario totale</i>
Provincia autonoma di Bolzano	1.715,59
Provincia autonoma di Trento	1.374,60
Liguria	1352,61
Piemonte	1.338,89
Lombardia	2.015,56
Veneto	1.430,03
Friuli Venezia Giulia	1.630,00
Emilia Romagna	1.832,42
Toscana	1.796,64
Marche	1.442,69
Abruzzo	1.441,22
Umbria	1.652,93
Lazio	2.313,65
Campania	1.667,35
Molise	1.594,63
Basilicata	1.306,35
Puglia	1.490,06
Calabria	1.611,60
Sicilia	1.910,05
Sardegna	1.195,03

2. L'importo del contributo per la formazione all'estero, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è composto da:

- a. una componente fissa, **pari a euro 3.000,00**;
- b. una componente variabile a rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio come indicato nella tabella seguente³:

Paese di destinazione	Importo forfettario totale
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Svizzera	3.150,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.	2.700,00

³ Le indennità identificate si intendono a copertura di tutte le spese di vitto e alloggio previste nell'ambito della durata del percorso formativo frequentato dall'allievo e sono erogate una tantum

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria.	2.250,00
---	----------

3. Le componenti fisse del contributo (di cui alla lettera a. dei commi 1 e 2) sono considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico Imposta sui redditi.
4. Le componenti variabili (di cui alla lettera b. dei commi 1 e 2), in applicazione dell'art. 51, comma 5, del T.U.I.R. e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 248/E del 17 giugno 2008, non sono soggette a tassazione poiché rientranti nel limite giornaliero di euro 46,48, per l'Italia e di euro 77,47 euro per l'estero.

ARTICOLO 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. A seguito di esito positivo dell'istruttoria, il beneficiario può richiedere all'U.O. Formazione l'erogazione di un **acconto pari al 60%** dell'importo della borsa di studio spettante.
2. La richiesta di acconto di cui al comma 1 deve essere inoltrata tramite il sistema informativo SOL, unitamente al modulo per le detrazioni di imposta per l'anno di riferimento.
3. Alla conclusione dell'annualità formativa oggetto dell'istanza, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, i beneficiari delle borse di studio devono presentare all'U.O. Formazione, utilizzando esclusivamente il sistema informativo SOL di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la richiesta del **saldo finale pari al 40%** dell'importo della borsa di studio spettante, unitamente al modulo per le detrazioni di imposta per l'anno di riferimento, allegando la seguente documentazione:
 - il titolo di studio conseguito al termine del percorso formativo oggetto della presente misura, ottenuto al termine dell'anno formativo 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

oppure

- nel caso di percorsi articolati su più annualità, dichiarazione dell'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso che attesti che lo studente ha ottenuto la frequenza minima prevista per il superamento dell'anno formativo oggetto del finanziamento di cui al presente bando.
4. Qualora la richiesta di saldo non sia inoltrata entro i termini stabiliti dal comma 3, o la stessa risulti incompleta e non integrata entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta da parte della struttura competente, la stessa provvede ad effettuare un sollecito tramite posta

elettronica. Nel caso in cui il sollecito resti disatteso, l'U.O. Formazione dispone la decadenza dal beneficio ed il conseguente recupero delle somme, come definito dall'articolo 10 comma 2.

5. L'erogazione dell'acconto e del saldo avvengono, sulla base delle disponibilità di bilancio, mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del contributo.
6. La componente fissa della borsa di studio costituisce reddito assimilato in base all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, pertanto, **gli importi saranno erogati al netto di eventuali oneri di legge a carico del beneficiario**, essendo soggetti allo stesso trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro.
7. Una diversa tempistica di consegna della documentazione può essere richiesta, via posta elettronica, entro la scadenza di cui al comma 3, all'U.O. Formazione che, valutate le motivazioni presentate a corredo della richiesta, procede alla formale autorizzazione dello slittamento dei termini, indicando la nuova scadenza.

ARTICOLO 9

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. L'U.O. Formazione, stante il carattere sperimentale della misura, attiverà azioni di monitoraggio e valutazione connesse all'erogazione delle borse di studio, promuovendo anche indagini di *follow up* ed interviste telefoniche nei confronti degli assegnatari del beneficio, con lo scopo di verificare il livello di gradimento e le ricadute occupazionali derivanti dalla frequenza dei singoli percorsi formativi. È richiesta la compilazione del questionario messo a disposizione dall'U.O. Formazione.

ARTICOLO 10

RINUNCE IN CORSO

1. In caso di ritiro dal percorso durante l'anno formativo, lo studente si impegna a darne comunicazione all'U.O. Formazione e a restituire l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. .
2. Il Funzionario con posizione di particolare responsabilità (PPR), responsabile dell'U.O. Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione provvede, con proprio atto, a disporre la revoca del contributo concesso e la conseguente restituzione della somma eventualmente percepita di cui al comma 1.

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Amministrazione regionale esegue controlli a campione nella misura del 5%, e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorrono nelle previste sanzioni penali e l'U.O. Formazione procede alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12

MODIFICHE AL BANDO

1. È ammessa la modifica del presente Bando in ordine ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura del Bando stesso, relativi, a titolo esemplificativo, alle modalità di presentazione delle domande e agli adempimenti successivi all'assegnazione della borsa, oppure afferenti all'aggiornamento degli importi della componente variabile della borsa in virtù di una revisione della disciplina di riferimento.
2. Le modifiche sono adottate con provvedimento del funzionario con posizione di particolare responsabilità (PPR), responsabile del l'U.O. Formazione, e sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta nell'apposita sezione "Albo Notiziario".
3. Le modifiche adottate sono altresì rese disponibili all'interno del canale Lavoro del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ARTICOLO 13

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, nell'ambito del presente bando, avverrà nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 14

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si rende noto quanto segue:
 - a) avvio del procedimento amministrativo: dal primo giorno successivo alla data di scadenza della sessione di riferimento;

- b) organo competente all'adozione del provvedimento finale: Regione autonoma Valle d'Aosta – Unità Organizzativa Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione;
- c) oggetto del procedimento amministrativo: concessione di borse di studio per la frequenza, da parte di studenti valdostani, di percorsi di istituti tecnici superiori (I.T.S.) e di corsi del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), ubicati al di fuori del territorio regionale in Italia e di corsi di formazione terziaria professionalizzante all'estero - anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
- d) struttura competente: Unità Organizzativa Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione;
- e) soggetto responsabile del procedimento: il funzionario con posizione di particolare responsabilità (PPR), responsabile della Unità Organizzativa Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione;
- f) data entro la quale deve concludersi il procedimento: 30 giorni dalla di presentazione delle domande salvo i casi di eventuali sospensioni dei termini previsti dalla legge regionale n. 19/2007;
- g) ufficio presso il quale si può richiedere informazioni e prendere visione degli atti: Unità Organizzativa Formazione del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione – Piazza della Repubblica 15 - 11100 AOSTA (formazionefse@regione.vda.it).

ARTICOLO 15

INFORMAZIONI

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito internet della Regione Valle d'Aosta al seguente indirizzo:
<https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/formazione/borse-di-studio-its-ifts-2025>.